



COMUNE di CEVO

Provincia di Brescia

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - 634392 - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 – Cod. Fisc. 00959860172

Posta elettronica: info@comune.cevo.bs.it - Sito internet: www.comune.cevo.bs.it

PARERE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)

Verbale n. 47 del 14/07/2023

L'Organo di Revisione dell'Ente

Vista determinazione n. 96 del 17/07/2023 avente ad oggetto:” COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023.”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Visto il CCNL Funzioni Locali 2019/2021

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Uffici e Servizi

Visto il Regolamento di contabilità;

Preso atto che come il principio contabile di cui all'All.4/2 al punto 5.2 prevede che “... *nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate ...*”, avendo precisato la giurisprudenza contabile come la “formale delibera” si riferisca alla determina dirigenziale della costituzione del fondo essendo un atto di gestione che il Testo unico degli enti locali e la legislazione intestano in via esclusiva ai dirigenti;

- ✓ il Revisore viene assistito, nell'esame della determinazione di costituzione del Fondo Risorse decentrate, dal responsabile del servizio finanziario, per fornire tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere;
- ✓ il Revisore passa all'esame del precitato atto e della relativa documentazione che prevedono un ammontare di somme a disposizione, al fine della verifica dei vincoli di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, depurate del valore delle posizioni organizzative ed alte professionalità pari ad € 12.136,72 (valore anno 2017), cui si aggiungono le risorse non soggette ai limiti (incentivi funzione tecniche, compensi avvocatura comunale, economie da fondo straordinario, economie da risorse fisse non distribuite, compensi ISTAT e progetti comunitari ...), pari a complessivi € 22.135,36. In merito ai differenziali per le posizioni di sviluppo, non soggetti a riduzione ai sensi dell'art.23, co.2, D.lgs. 75/2017, si aggiungono anche le risorse pari a 84,50 euro per il personale in servizio al 31/12/2018. A tal fine si ricorda come, l'art. 11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che “In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui

all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico” con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori già confermati a partire dall'anno 2019 sono rispettivamente pari € 1.192,91 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 582,40 (art.67, comma 2, lett.a), nonché le risorse di cui 79, co.1 lett. b) e d) e co. 1-bis oltre che le risorse di cui all'art.79 co. 3 del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali.

CIÒ PREMESSO,

il Revisore ha verificato che:

- i fondi contrattuali per l'anno 2023 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Tutto ciò premesso e considerato l'organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione
Rag. Maranzana Luca Domenico

